



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

nell'adunanza del 23 febbraio 2023

composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere (relatore)
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario
Emanuele MIO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994 n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005 n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009 n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2019/21, approvate dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 19/SEZAUT/2019/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 27/2021/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA la deliberazione n. 24/2022/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2022;

ESAMINATE la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2019 e la relazione sul bilancio di previsione 2019/2021, redatte dall'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Casale sul Sile (TV);

VISTA la nota prot. n. 5606 del 26 settembre 2022, con la quale il Magistrato istruttore ha chiesto integrazioni e chiarimenti al Comune a seguito dell'esame del questionario;

VISTA la nota di risposta dell'ente acquisita al protocollo Cdc n. 5989 del 7 ottobre 2022, e relativi allegati;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 4/2023 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il magistrato relatore, Consigliere Amedeo Bianchi;

FATTO E DIRITTO

Com'è noto, la legge 5 giugno 2003 n. 131 - contenente "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3*" - ha introdotto in maniera innovativa nell'ordinamento forme di controllo cd. "collaborativo" da parte della Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle Autonomie territoriali, in relazione ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

La legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) ha poi previsto, per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti Sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione e sul

rendiconto dell'esercizio di competenza, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti. Nelle previsioni del legislatore, tale adempimento deve dare conto, in particolare, del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno (ora riferibili ai saldi di finanza pubblica) e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, nonché di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Chiamata a pronunciarsi su dette disposizioni, la Corte costituzionale ha affermato che tale forma di controllo esterno fosse *“ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità”*, concorrendo *“alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell’equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno”* (sentenza n. 179 del 2007) ritenendo, altresì, che tale nuova attribuzione trovasse diretto fondamento nell’art. 100 della Costituzione; quest’ultima disposizione assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale, dovendosi quindi intendere il controllo *“sulla gestione del bilancio dello Stato”*, ivi previsto, come oggi esteso ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata.

Con il decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, i controlli sui bilanci hanno assunto caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, prevedendosi, nell'ambito delle verifiche di cui alla citata legge n. 266/2005, la possibilità di accertamento, da parte delle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno (oggi peraltro superato dalla nuova regola contabile dell'equilibrio, di cui alla legge 24 dicembre 2012 n. 243); si è poi statuito l’obbligo per le amministrazioni interessate di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, oggi previsto per gli enti locali dall’art. 148 bis del decreto legislativo n. 267/2000.

La *ratio* che ha caratterizzato questa evoluzione va rinvenuta nella finalità di prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l’equilibrio del bilancio di cui al novellato art. 81 della Costituzione, riverberandosi tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, con possibile vanificazione della funzione di coordinamento dello Stato, volta al rispetto degli obblighi eurounitari (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 40 del 2014). Ne consegue che tale tipo di controllo è esercitato nell’interesse dello Stato per finalità che riguardano la finanza pubblica nel suo complesso, per cui il potere conferito alla Corte dei conti di adottare misure interdittive per l’ente appare anch’esso strumentale al rispetto degli obblighi che lo Stato medesimo ha assunto nei confronti dell’Unione europea, in ordine alle politiche di bilancio.

Posto che, peraltro, non sono mai state abrogate le disposizioni contenute nelle citate leggi n. 131/2003 e n. 266/2005, si evince che coesiste ad oggi una duplice finalità del controllo finanziario sugli enti locali: da un lato, esso è diretto a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati la reale situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell’Ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le

misure correttive che ritengano più opportune; dall'altro, a fronte di irregolarità capaci di compromettere la stabilità finanziaria dell'ente soggetto a controllo, esso può condurre ai descritti esiti cogenti, al fine di preservare le risorse pubbliche, la cui gestione è demandata all'ente assoggettato a controllo.

In tale contesto si inserisce peraltro la riforma operata dal decreto legislativo n. 118/2011 che, in attuazione della delega contenuta nella legge 5 maggio 2009 n. 42, di attuazione del federalismo fiscale (art. 119 della Costituzione), ha intrapreso il processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati, in quanto dalla leggibilità e confrontabilità dei bilanci pubblici dipende la corretta valutazione degli andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti pubblici nazionali nei termini già descritti.

In ragione delle considerazioni che precedono, vanno altresì richiamate le linee guida della Sezione delle Autonomie (già citate nel preambolo: ci si riferisce, in particolare, alle linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla predetta Sezione con deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR), ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali, indicativi della capacità di perseguire quella effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Nello specifico, secondo la giurisprudenza (cfr. Corte cost. sent. n. 40/2014), il controllo ex art. 148 bis del decreto legislativo n. 267/2000 ha natura preventiva ed è segnatamente preordinato al riscontro di ogni disfunzione contabile che si appalesi dalla "strumentazione" economico-finanziaria ("*irregolarità suscettibili di pregiudicare anche in prospettiva gli equilibri economico - finanziari degli enti*", ex art. 148 bis, comma 1). Siffatto controllo riguarda, tra l'altro, la "*violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria*" (art. 148 bis, comma 3, primo periodo). L'accertamento di detta violazione non determina immediati provvedimenti interdittivi da parte della Corte dei conti. Infatti, l'interdizione consegue a fattispecie diverse da quella indicata, preclusive dell'"*attuazione dei programmi di spesa*" (art. 148 bis, comma 3, terzo periodo), per "*la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria*". Più specificamente, queste ultime alterano in concreto il bene giuridico dell'equilibrio economico - finanziario dell'ente locale, producendone una lesione effettiva. Al contrario, nelle prime ("*violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria*") il suddetto bene giuridico è soltanto minacciato. Rafforza tale distinzione la richiamata previsione normativa per cui le irregolarità siano suscettibili "*anche in prospettiva*" (art. 148 bis, comma 1) di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari. La presunzione legale di pericolo, nei termini suddetti, comporta la verifica degli eventuali conseguenti effetti dannosi per l'equilibrio economico-finanziario dell'ente locale: essi non ricorrono ove lo scrutinio delle misure correttive operate dall'ente locale rilevi l'idoneità /efficacia in concreto delle stesse, perché ascrivibile a profili di attendibilità, affidabilità, serietà e congruenza.

Con riferimento ai precedenti esercizi finanziari, inerenti al Comune di Casale sul Sile (TV) la Sezione aveva così deliberato:

- Rendiconto 2015 e Bilancio di previsione 2016/2018: deliberazione n. 250/2018/PRNO con cui la Sezione: raccomandava un attento monitoraggio e l'esercizio puntuale dei compiti di vigilanza sulla questione "A.I.P.A." chiedendo all'Ente di fornire, entro 30 giorni dal ricevimento della delibera stessa, informazioni sull'esito dell'indagine in corso ed invitava l'Organo di revisione ad una maggiore attenzione nella compilazione dei questionari in esame, al fine di rappresentare i dati di bilancio in maniera chiara ed inequivocabile.

A seguito dell'esame dei questionari e delle relazioni dell'Organo di revisione sul Bilancio di previsione 2019-2021 e sul Rendiconto relativo all'esercizio 2019, nonché degli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) è emersa la situazione contabile-finanziaria compendiate dalle seguenti tabelle:

EQUILIBRI DI BILANCIO

L'impostazione del bilancio di previsione 2019-2021 è tale da garantire il rispetto degli equilibri nei termini previsti dall'art. 162 del TUEL ed il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018.

Il rendiconto 2019 è stato approvato con i seguenti risultati:

EQUILIBRI DI BILANCIO SCHEMI BDAP- RENDICONTO 2019	
Risultato di competenza di parte Corrente ¹ (O1=G+H+I-L+M)	104.456,19
Risultato di competenza di parte Capitale (Z1=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)	81.264,41
Risultato di competenza (W/1=O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y-Z)	185.720,60
Equilibrio di bilancio (W/2)	130.200,73
Equilibrio complessivo (W/3)	130.200,73

¹ ex art. 162, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 (TUEL).

L'Ente ha conseguito un risultato di competenza non negativo come prescritto dall'art. 1 comma 821 della legge n. 145/2018. L'Ente ha, altresì, verificato il conseguimento dell'equilibrio complessivo ai sensi e per gli effetti delle indicazioni rese dal decreto 1° agosto 2019. Il risultato di competenza, al netto dell'avanzo di amministrazione applicato e del FPV di entrata e di spesa, assume un valore negativo pari ad euro -484.317,58.

L'avanzo è stato applicato nei limiti dell'avanzo determinato nell'esercizio precedente e della sua composizione. In particolare, è stato applicato avanzo per euro 23.000,00 in parte corrente e per euro 513.280,97 in parte capitale.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	Rendiconto 2019
Fondo cassa al 31/12	1.857.844,41
Residui attivi	400.688,50
Residui passivi	797.089,86
FPV per spese correnti al 31/12	110.746,68

FPV per spese in conto capitale al 31/12	1.051.164,86
FPV per attività finanziarie al 31/12	-
Risultato contabile di amministrazione	299.531,51
Totale accantonamenti	47.731,00
Di cui: <i>FCDE</i>	47.731,00
Totale parte vincolata	11.019,97
Totale parte destinata agli investimenti	125.656,07
Totale parte disponibile	115.124,47

Tra le quote accantonate e quelle vincolate, si rileva, in particolare, quanto segue:

- non risulta accantonata alcuna somma al fondo perdite partecipate. Nella relazione dell'Organo di revisione, infatti, si legge: *“Non è stato costituito un accantonamento quale fondo per perdite risultanti dal bilancio d'esercizio delle società partecipate dall'Ente, in quanto i bilanci delle stesse non riportano perdite d'esercizio”*.
- Non è stato costituito un accantonamento per fondo rischi contenzioso per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze. Alla domanda preliminare 7.2 del Questionario, in merito alla congruità delle quote accantonate per la copertura degli oneri da contenzioso in essere rispetto al valore del contenzioso pendente, secondo i criteri di cui al punto 5.2. lett. h) del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, l'Ente ha risposto *“Non ricorre la fattispecie”*.
- Gli accantonamenti al Fondo indennità di fine mandato ed al Fondo per gli aumenti contrattuali del personale dipendente, rispettivamente pari ad euro 6.019,97 e ad euro 5.000,00 alla data del 31/12/2019, sono stati inseriti nella parte vincolata, anziché accantonata, del risultato di amministrazione.

CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

	Rendiconto 2019 Accertamenti (a)	Rendiconto 2019 Riscossioni (b)	% (b/a)
Tit. 1 residui (iniziali + riaccertati)	110.799,02	96.369,08	86,97%
Tit. 1 competenza	4.142.587,47	4.041.283,63	97,55%
Tit. 3 residui (iniziali + riaccertati)	71.550,18	71.550,18	100%
Tit. 3 competenza	508.828,68	470.026,71	92,37%

Con riferimento all'efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria nelle fasi di accertamento e di riscossione, si osserva una percentuale soddisfacente di riscossione (pari al 96,06%). Si riscontra, invece, che non risulta compilata la tabella 2.2 relativa all'“Andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio” contenuta nella Sez. I.III del questionario sul rendiconto 2019.

SITUAZIONE DI CASSA

	Rendiconto 2019
Fondo cassa finale al 31/12	1.857.844,41
Anticipazione di tesoreria	-
Cassa vincolata	-
Tempestività dei pagamenti	-11,33

L'Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del tesoriere.

La cassa vincolata alla data del 31/12/2019 risulta pari a zero; alla domanda n. 2.1 della Sezione I – Gestione finanziaria del questionario sul rendiconto 2019, *“L'Ente ha provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata al 31/12/2019?”*, l'Amministrazione ha risposto che non ricorre la fattispecie.

L'Ente registra un indicatore di tempestività dei pagamenti di -11,33 giorni per l'anno 2019 e, pertanto, vengono rispettati i termini di legge per il saldo delle fatture. Si evidenzia tuttavia che nella relazione allegata al rendiconto 2019, l'Organo di revisione afferma che *“Ci sono stati casi di superamento dei termini di pagamento per un importo di euro 453.055,10”*.

INDEBITAMENTO

	Rendiconto 2019
Debito complessivo al 31/12	4.143.225,21
Valore parametro obiettivo P4	9,24%

L'Ente dichiara di non avere in essere né garanzie né altre forme di finanziamento a favore di altri soggetti e/o dei propri organismi partecipati.

L'Ente dichiara, inoltre, di avere in essere un contratto di leasing finanziario con Unicredit Leasing spa per l'utilizzo della mensa scolastica e dell'auditorium con canone annuo di euro 114.972,88 in scadenza il 12/09/2031.

Si osserva, inoltre, con particolare riferimento a quanto dichiarato dall'Organo di revisione, che, per l'esercizio 2019:

- nelle domande preliminari del questionario non sono segnalati elementi di criticità;
- il Rendiconto per l'esercizio 2019 è stato approvato entro i termini di legge;
- la trasmissione dei dati alla banca dati BDAP è avvenuta nei termini;
- c'è coerenza nell'ammontare del FPV iscritto nei bilanci degli esercizi 2018-2019 e non si segnalano criticità in ordine alla sua contabilizzazione;
- l'indebitamento rispetta i parametri sanciti dagli articoli 203, 204 e 207 del TUEL, nonché la soglia stabilita dal relativo parametro di deficitarietà;
- non risultano passività potenziali non coperte da apposito accantonamento di avanzo;

- non sono segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento;
- la spesa per il personale rispetta i vincoli sanciti dalla normativa vigente; non vengono segnalate criticità in ordine alla contrattazione integrativa;
- è stato costituito il fondo per il salario accessorio entro il 31/12/2019;
- l'Ente ha unificato organicamente il piano degli obiettivi e quello della Performance nel PEG in data 31/10/2019;
- la contabilizzazione dei servizi per conto terzi rispetta il principio contabile;
- l'Ente ha provveduto alla tenuta dell'inventario e della contabilità economico-patrimoniale, ed afferma di aver attuato politiche di valorizzazione del proprio patrimonio.

In relazione agli elementi di potenziale criticità è stata esperita apposita istruttoria con nota prot. Cdc n. 5606 del 26 settembre 2022 alla quale il Sindaco e il Revisore hanno prodotto le proprie osservazioni con nota acquisita al protocollo Cdc n. 5989 del 7 ottobre 2022. La Sezione, dunque, tenendo in debita considerazione quanto rappresentato e precisato in sede istruttoria, richiama l'attenzione sulle criticità riscontrate e sulle conseguenziali osservazioni e raccomandazioni di seguito rappresentate.

1. Rilievi della Corte dei conti nei precedenti esercizi

La Sezione in sede istruttoria, richiamata la deliberazione n. 250/2018/PRNO con cui la medesima Sezione richiedeva informazioni sull'esito dell'indagine relativa alla "questione A.I.P.A.", nell'evidenziare che non risultava ancora pervenuta alcuna relazione in merito da parte dell'Ente, chiedeva aggiornamenti sulla vicenda.

In risposta, il Comune di Casale sul Sile forniva le seguenti informazioni: "Circa la questione AIPA l'ente si sta attivando su tre direttici:

1. **procedimento di fallimento:** *l'Ente si è insinuato nel passivo della società A.I.P.A. (in quanto dichiarata in stato di insolvenza in data 28/04/2016) per la riscossione della somma di euro 35.918,08 (per somme dovute in relazione al servizio di riscossione svolto dalla società).*

Si precisa, tuttavia, che il Tribunale di Milano in data 14/03/2022 ha comunicato il progetto di riparto parziale delle somme disponibili che, per il Comune di Casale, non prevede alcuna assegnazione per mancanza di fondi;

2. **sentenza della corte dei conti nr. 24/2020** *che ha condannato in solido la società Aipa Spa, Santucci Daniele e Badiali Maria Grazia al pagamento a favore di questo ente della somma di euro 23.229,20 oltre rivalutazione e interessi legali dal 28/01/2020, a cui si aggiungono euro 715,69 per spese di giustizia, euro 157,50 per bolli e diritti di cancelleria ed ulteriori euro 80,00 per copia. A tal fine l'Ente ha proceduto come segue:*

- (luglio 2021) notifica sentenza ai soggetti di cui al punto 2;

- (19 luglio 2021) immissione del credito derivante dalla Sentenza nello stato passivo della società AIPA (in quanto dichiarata in stato di insolvenza in data 28.04.2016);
- (22/11/2021) il credito sopra citato è stato ammesso nello stato passivo dal Giudice Delegato;
- (5 novembre 2021) invio richiesta alla Procura per accertamenti patrimoniali nei confronti di Santucci Daniele e Badiali Maria Grazia;
- (8 febbraio 2022) ricezione dalla Procura della Corte dei Conti degli accertamenti patrimoniali effettuati nei confronti delle due persone fisiche in argomento;
- (8 aprile 2022) notificato l'atto di precetto alle due persone fisiche sopra citate;
- (09/06/2022) incarico a legale per il pignoramento di beni mobiliari. Siamo in attesa di riscontro.

3. **procedimento penale:** sempre nell'ambito AIPA, il Tribunale di Milano (sezione GIP) in data 16/07/2020 ha condannato i sigg. Sig. Ceccarelli, Sig. Roberto e Cappucci Giancarlo al pagamento a favore del Comune di Casale sul Sile della somma di euro 25.000,00, oltre spese legali. Si è proceduto quindi alla notifica dell'atto di precetto e pignoramento mobiliare presso il sig. Ceccarelli Massimo. Non si sono avuti riscontri positivi.

Ora stiamo valutando i costi e i benefici per eventuali prossime azioni.

In ogni caso gli imputati Ceccarelli e Cappucci hanno proposto appello.”

La Sezione prende atto.

2. Fondi di accantonamento

In sede istruttoria è stato chiesto all'Ente di fornire chiarimenti in merito all'inserimento degli accantonamenti al Fondo indennità di fine mandato ed al Fondo per gli aumenti contrattuali del personale dipendente, rispettivamente pari ad euro 6.019,97 e ad euro 5.000,00, nella parte vincolata, anziché accantonata, del risultato di amministrazione al 31/12/2019.

Inoltre, non risultando costituito un accantonamento al Fondo rischi contenzioso per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze, la Sezione ha chiesto all'Ente se siano stati rispettati i criteri di cui al punto 5.2. lett. h) del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.

L'Ente ha così risposto: *“Le somme relative al rinnovo dei contratti e alla liquidazione di fine mandato sono state “interpretate” come somme “vincolate” nel loro utilizzo e quindi caricate nell'avanzo di amministrazione nella parte vincolata.*

Il Fondo rischi è pari a zero in quanto l'ente non ha ritenuto accantonare somme, come si legge dalla relazione del revisore. Nel corso del 2021 è stata effettuata una ricognizione complessiva del contenzioso in essere con il risultato di un accantonamento nel fondo rischi per euro 2.000,00 con il rispetto dei criteri di cui al punto 5.2. lett. h) del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”.

La Sezione, nel prendere atto delle sintetiche dichiarazioni del Comune di Casale sul Sile, ritiene opportuno rammentare che il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. Al riguardo si evidenzia che, come disposto dall'art. 187 del TUEL, costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio: a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa; b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati; c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata; d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

Gli accantonamenti nel bilancio di previsione e le quote accantonate nel risultato d'amministrazione (in maniera simile a quanto accade nella contabilità civilistica, con gli accantonamenti in conto economico ed i fondi nel passivo dello stato patrimoniale) contribuiscono, invece, a mantenere, nel tempo, un simmetrico bilanciamento tra risorse disponibili e spese necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali. I fondi e gli accantonamenti costituiscono, infatti, uno strumento contabile preordinato a garantire gli equilibri di bilancio attraverso la preventiva "sterilizzazione" di una certa quantità di risorse, atte a bilanciare future sopravvenienze passive.

Per quanto riguarda il fondo rischi per contenzioso, la Sezione rammenta le disposizioni contenute al punto 5.2 lettera h), Allegato 4/2, del decreto legislativo n. 118/2011 ed evidenzia quanto rimarcato dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 14/2017/INPR contenente "Linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti dei comuni, delle città metropolitane e delle province sui bilanci di previsione 2017-2019 per l'attuazione dell'art. 1 comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266", volte a fornire agli enti utili indicazioni di principio e operative su alcuni profili di particolare rilevanza per la corretta programmazione e gestione del bilancio di previsione 2017-2019, in cui ha sottolineato: *"particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione degli altri accantonamenti a fondi, ad iniziare dal Fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso. Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall'Organo di revisione. Anche in questo caso, la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell'anno in cui si verificherà l'eventuale soccombenza"*.

3. Efficienza della riscossione

Alla richiesta formulata dalla Sezione di fornire i dati richiesti dalla tabella di cui al punto 2.2, Sezione I.III – Gestione finanziaria - del questionario sul rendiconto 2019, relativa all'andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio, che non risultava compilata dall'Ente, il Comune di Casale sul Sile trasmetteva la tabella richiesta, che risultava compilata soltanto per l'annualità 2018 e parzialmente per l'annualità 2017; nessun dato veniva invece fornito relativamente agli esercizi 2015, 2016 e 2019.

La Sezione, rilevato che i dati forniti sono incompleti mancando del tutto i dati riferibili all'annualità 2019, richiama l'attenzione degli organi preposti sulla necessità di una corretta compilazione del questionario, dovendosi rappresentare in esso dati precisi, concordanti, attendibili e veritieri. La Sezione si riserva, inoltre, di effettuare le verifiche sull'andamento della riscossione dei residui nel corso dell'analisi dei successivi cicli di bilancio.

4. Organismi partecipati

Dalle informazioni fornite dall'Ente nel questionario sul rendiconto 2019, alla Sezione III – Organismi partecipati e dai relativi documenti allegati, sono emersi alcuni aspetti su cui, in sede istruttoria, sono stati chiesti chiarimenti. In particolare, è emerso che la partecipata *Mobilità di Marca S.p.a.*, ha chiuso l'esercizio 2019 con una perdita pari a euro 840.731.

Inoltre, al punto n. 10.2, Sezione III – del Questionario sul rendiconto 2019, l'Ente ha dichiarato che la nota informativa per la rilevazione dei crediti e debiti reciproci, allegata al rendiconto, non risulta corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo. Preso atto di quanto precisato sul punto dall'Ente (*“Le comunicazioni circa i debiti e crediti reciproci sono stati comunicati dagli enti interessati con nota formale. Le asseverazioni da parte degli organismi di controllo avvengono in un momento successivo ai tempi di approvazione del Rendiconto del Comune”*), la Sezione ha invitato il Comune di Casale sul Sile a fornire aggiornamenti su quanto sopra esposto.

In risposta, il Sindaco evidenziava che l'Ente ha accantonato in sede di rendiconto 2020 una somma pari ad euro 673,00 in seguito alla perdita prodotta dalla partecipata *Mobilità di Marca S.p.a.*, corrispondente alla quota della perdita spettante al Comune di Casale sul Sile. Rilevava altresì la chiusura in utile degli esercizi 2020 e 2021 (rispettivamente per euro 136.951,00 ed euro 59.116,00).

Per quanto riguarda i rilievi sulle mancate asseverazioni, l'Ente precisava che *“i debiti e crediti reciproci tra ente e società partecipate sono innanzitutto approvate dai rispettivi uffici di contabilità e successivamente asseverati dall'organo di revisione del comune. Le asseverazioni invece da parte degli organismi degli enti partecipati avvengono in un successivo momento con dei tempi non sempre consoni con i termini di elaborazione, deposito ed approvazione degli atti al fine del rispetto dei termini di legge (30 aprile) o nei termini programmati dall'Ente necessari per dare attuazione in modo celere e tempestivo agli investimenti e in genere agli obiettivi prefissati, come già precisato sul punto dal Comune. Naturalmente le asseverazioni sono comunque sempre acquisite e poste agli atti di rendicontazione”*. A tal fine, il Comune inviava copia della documentazione ricevuta dalle proprie partecipate.

Seppur dalla documentazione esaminata emerge che l'Ente non ha subito ripercussioni sui propri equilibri, appare opportuno evidenziare, in linea generale, che l'utilizzo di risorse pubbliche, pur se consentito attraverso moduli privatistici, impone particolari cautele e obblighi in capo a tutti coloro che - direttamente o indirettamente - concorrono alla gestione di tali risorse. Gli obblighi e le cautele sono inscindibilmente connessi alla natura pubblica delle risorse finanziarie impiegate e, pertanto, non vengono meno nemmeno a fronte di scelte politiche volte a porre a carico di società a partecipazione

pubblica, e dunque solo indirettamente a carico degli enti locali che partecipano al capitale di tali società, i costi di attività e servizi che, sebbene non remunerativi per il soggetto che li svolge, si prefiggono tuttavia il perseguimento di obiettivi di promozione economica e sociale a vantaggio dell'intera collettività. In proposito, la Sezione raccomanda un attento monitoraggio delle partecipazioni detenute, funzionale al mantenimento degli equilibri gestionali e ricorda l'importanza della verifica dei crediti e debiti reciproci tra enti territoriali e propri organismi partecipati che risponde all'esigenza di garantire trasparenza e veridicità delle risultanze del bilancio degli enti partecipati. Va quindi raccomandato al Comune di attuare ogni utile iniziativa, volta a garantire che la doppia asseverazione sia resa tempestivamente disponibile nei successivi esercizi.

5. Stato patrimoniale

L'Ente ha dichiarato che nella Relazione sulla gestione allegata al rendiconto 2019 non si dà conto delle modalità di valutazione delle singole poste attive e passive dello stato patrimoniale iniziale e finali, né delle componenti del patrimonio in corso di ricognizione (domande n. 6.1 a) e b), Sezione IV – Stato patrimoniale, del Questionario sul rendiconto 2019).

Alla richiesta di fornire chiarimenti sul punto, l'Ente rispondeva che *“con la nota indicata si voleva evidenziare che la Relazione sulla Gestione al Rendiconto pur corposa e analitica nella descrizione dei costi/ricavi del conto economico e delle attività/passività del conto del patrimonio non si sofferma in modo puntuale sulla valutazione delle singole voci, in quanto tale analisi è stata assegnata ad altro documento che, erroneamente, non è stato allegato alla stessa Relazione”*. A tal fine il Comune di Casale sul Sile fornisce la Relazione sulla gestione economico-patrimoniale dell'esercizio 2019.

Il Collegio, preso atto delle argomentazioni riportate, rammenta che la relazione sulla gestione, che è il documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili ed illustra, fra gli altri, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, i criteri di valutazione utilizzati dall'Ente.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione, esaminati i questionari sul Bilancio di previsione degli anni 2019/2021 e sul Rendiconto per l'anno 2019 del Comune di Casale sul Sile (TV):

- richiama l'Ente alla corretta appostazione contabile delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione;
- richiama l'Ente alla corretta quantificazione del Fondo contenziosi ed a monitorare costantemente l'adeguatezza del medesimo fondo, sia in sede previsionale che in sede di approvazione del rendiconto di gestione, in conformità dei principi contabili vigenti;

- rileva che i dati forniti sull'andamento della riscossione dei residui nel quinquennio 2014-2019 sono incompleti mancando del tutto i dati riferibili all'annualità 2019 e si riserva di effettuare le necessarie verifiche nel corso dell'analisi dei successivi cicli di bilancio;
- invita l'Ente ad un attento monitoraggio, nonché all'esercizio puntuale dei compiti di vigilanza sui propri organismi partecipati, funzionali al mantenimento degli equilibri gestionali;
- rileva, in merito ai rapporti di debito-credito con le partecipate, che la nota informativa allegata al Rendiconto non risulta corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi Organi di controllo ed invita l'Ente ad attuare ogni utile iniziativa, volta a garantire il rispetto dei tempi relativi all'acquisizione della predetta asseverazione;
- si raccomanda di dare conto, nella Relazione sulla gestione allegata al rendiconto, delle modalità di valutazione delle singole poste attive e passive dello stato patrimoniale iniziale e finali e delle eventuali componenti del patrimonio in corso di ricognizione;
- richiama l'attenzione degli organi preposti sulla necessità di porre particolare attenzione alla corretta compilazione dei questionari, dovendosi rappresentare dati precisi, concordanti, attendibili e veritieri.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa al Presidente e, per suo tramite, al Consiglio comunale, al Sindaco, al Segretario generale, nonché all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Casale sul Sile (TV).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 23 febbraio 2023.

IL RELATORE

f.to digitalmente Amedeo Bianchi

IL PRESIDENTE

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 30 agosto 2023.

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

f.to digitalmente Letizia Rossini